


chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 ROSSANO -
TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007
csic8aq00b@pec.istruzione.it



Sito Web: <http://www.icrossano4.gov.it> – e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.AMARELLI"

Regolamento emanato dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/11/2016.

Art. 1 – Principi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;

- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008 ;
- Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104.

L' I.C. "A. Amarelli" di Rossano, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, Legge 16 Gennaio 2003 n. 3).

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008; b) prevenire l'abitudine al fumo; c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare; d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro; e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui; f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa triennale(PTOF) dell'Istituzione Scolastica; g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa; h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

Art. 2 - Responsabilità del Dirigente Scolastico-Datore di lavoro (ddl).

- Il ddl può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;
- Il ddl è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);
- Il ddl-dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa;
- Attuazione di un triplo divieto: uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro; uno discendente dalla legge sul divieto di fumo; uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

L'I.C. "A.Amarelli" , inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto

a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”.

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell'Istituto Comprensivo "A. Amarelli" ed inoltre :

negli atrii ed ingressi, aule, corridoi, uffici di segreteria, archivio, Presidenza, palestre, biblioteca, sala professori, laboratori, sale adibite a riunioni, bagni;

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

L'allegato A del presente Regolamento è il modello utilizzato per la nomina dei responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture, ossia i Responsabili di Plesso.

E' compito dei responsabili:

⇒ Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

⇒ Utilizzare gli appositi moduli di contestazione (**Allegato B**).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i preposti di cui sopra.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione .

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore dell'I.C. "A.Amarelli" di Rossano e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 5 – Sanzioni e modalità di pagamento

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs.

507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da €55,00 a €550,00).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

- Pertanto, **il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro** (doppio di 27,50, più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 Euro (doppio di 55,00, più conveniente di un terzo di 550,00).

- L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Polizia, Carabinieri, DPL ed altri enti statali (**tra cui le istituzioni scolastiche**) applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale (**allegato B al presente regolamento**) e, il pagamento delle sanzioni può essere effettuato : , in **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"; presso la Tesoreria provinciale competente per territorio; presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la nomina ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

• Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti dell'I.C. "A. Amarelli" di Rossano che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base al modello **allegato B**. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Cosenza, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto va consegnata al dirigente scolastico dell'I.C. "A. Amarelli" di Rossano.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 7 - Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Cosenza con la quale l'I.C. "A. Amarelli" di Rossano mantiene rapporti di costante informazione. (**ALLEGATO C**)

Art. 8 - Norma finale


Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana Cerbino

ALLEGATO A



chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 ROSSANO -
TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007
csic8aq00b@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.icrossano4.gov.it> – e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it



Rossano li

Prot. n.

**Delega al funzionario addetto alla vigilanza
sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare [ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3]**

Al Sig. _____

Ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'Accordo definito dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, e dall'art. 51, Legge 3/2003, sulla "Tutela della salute dei non fumatori",

La delego

ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella/e seguente/i luoghi:

(Istituto, plesso, area, piano, cortile ecc.) _____

tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla Sua vigilanza.

A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità (tipo) _____ n°

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana Cerbino

ALLEGATO B



chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMARELLI
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 ROSSANO -
TEL. 0983/512197 - FAX 0983/291007
csic8aq00b@pec.istruzione.it



Sito Web: <http://www.icrossano4.gov.it> – e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare

L. n. 584/1975; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 51 L. n. 3/2003;
Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004.

il giorno _____ alle ore _____ nel locale/luogo _____
dell'Istituto _____ in _____ Comune di _____

il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni
del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. _____ del _____,

ACCERTA

che il Sig. _____ nato a _____ il _____
residente a _____ (____) indirizzo _____

identificato con (*inserire estremi del documento di riconoscimento*), _____
veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51.

Il contravventore è incorso nell'aggravante, di cui all'art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è
avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente:

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____ Euro (*in lettere*) _____

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore:

Signor/ra _____
residente in _____ via o frazione _____ n° _____

Il sottoscritto accertatore _____ notifica il presente verbale:

mediante consegna di copia in proprie mani

tramite raccomandata postale R.R. all'indirizzo del trasgressore o dell'obbligato in solido

Il Verbalizzante Il Trasgressore _____

In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.:R.

Ricorsi: Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della
presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il
rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

Modalità di pagamento: Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura
ridotta per l'importo di:

- Euro 55.00 - pari al doppio del minimo edittale,

- Euro 110.00 - pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato
di gravidanza o bambini fino a 12 anni,


entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le seguenti modalità:

a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Mulle e ammende
per tributi diversi da I.V.A." e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo - Istituto _____
Verbale N. ____ del ____*);

- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).
- c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova all'Istituto in cui è stata accertata l'infrazione.
Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.

ALLEGATO C



chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 ROSSANO -
TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007
csic8aq00b@pec.istruzione.it



Sito Web: <http://www.icrossano4.gov.it> – e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it

Prot. n.

Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione

Al Sig. PREFETTO di

prot. _____ del _____

Oggetto: Rapporto a carico di (generalità) _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
